



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 - Fax 0746/675188
mail: comunemontasola@libero.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it - Cod. Fisc.: 00111190575

ORDINANZA N. 03 DEL 14.03.2018

Oggetto: **ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO TRATTO FRANA STRADA COMUNALE VIA FONTEVECCHIA.**

IL SINDACO

VISTO che in data 03.03.2018 lungo la strada comunale Via Fontevecchia si è verificato un movimento franoso con successiva ostruzione della sede stradale;

VISTA l'Ordinanza n. 02 del 03.03.2018

VISTO il D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285, art. 7, commi 1, 4 e 14;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del C.d.S.;

VISTO l'art. 179 del Regolamento Esecuzione;

ORDINA

l'istituzione di senso unico alternato lungo la strada comunale Via Fontevecchia nel tratto interessato da movimento franoso

dal giorno 14.03.2018 fino al termine

DISPONE

- al Responsabile dell'Ufficio Vigilanza di installare e mantenere in efficienza, per tutto il periodo che si riterrà necessario, la segnaletica prescritta con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto da Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- al Responsabile dell'Ufficio Vigilanza di vigilare affinché sia data scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con il presente provvedimento.
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Montasola e trasmessa:
 1. alla Prefettura;
 2. alla Protezione Civile;
 3. al Comando Carabinieri di Cottanello;
 4. al Corpo Polizia Locale;
 5. al Genio Civile di Rieti.

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 669/1981) del D.P.R. n. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
Le forze dell'Ordine, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma;
- che, a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ir. Andrea Bianchi.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

